



Adottata dal Direttore Generale in data 30 LUG. 2014

OGGETTO: Presa d'atto convenzione tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari e la Bard S.p.A per l'effettuazione di prestazioni sanitarie di radioterapie durante le procedure di Brachiterapia

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 30 LUG. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL Direttore Generale	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dr. Attilio Murru
DIRETTORE SANITARIO	Dr. Remigio Carlo Puddu

Su proposta della Direzione Generale.

- Premesso** che la Bard Spa con sede in Roma ha richiesto il convenzionamento con l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per l'effettuazione di prestazioni sanitarie di radioterapie durante le procedure di Brachiterapia.
- Atteso** che questa Amministrazione ha interesse ad avviare un rapporto in convenzione con la Bard Spa per le prestazioni di cui all'oggetto.
- Vista** la convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- Visto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Di adottare ed acquisire agli atti la convenzione tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e la Bard spa per l'effettuazione di prestazioni sanitarie di radioterapie durante le procedure di Brachiterapia

Il Direttore Amministrativo
Dr. Attilio Murru

Il Direttore Generale
Dr. Antonio Garau

Il Direttore Sanitario
Dr. Remigio Carlo Puddu

BARD S.p.A.

Via Cina 444
 00144 Roma
 Tel. 06/57 493.1
 Fax 06/57 52 95 852
 E-MAIL: OFFICE@BARD.COM



CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU E BARD

tra

la **BARD S.p.A.**, con sede legale in Roma¹(RM), CAP 00144, alla Via Cina n. 444, P.IVA 01911071007, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 07931650589, in persona del suo legale rappresentante, Sig. Claudio Panichelli, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, anche solo "BARD"),

e

l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", sita in Cagliari (CA), CAP 09134, in Piazzale Ricchi, 1, P.IVA 02315520920 (di seguito, per brevità, anche solo "Consulente"), (BARD e il Consulente. d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e disgiuntamente "Parte")

Premesso che

- BARD S.p.A., in quanto facente parte del gruppo statunitense C.R. BARD Inc., quotata alla Borsa di New York, è soggetta alla legge americana, in particolare, alle leggi Sarbanes-Oxley e FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) e, come soggetto di diritto italiano, applica il Decreto Legislativo 231/2001 ed ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo in esso previsto;
- BARD è attiva nel settore della distribuzione e della commercializzazione di dispositivi medici;
- BARD è aggiudicataria della procedura aperta per la fornitura in service di Brachiterapia per il trattamento del carcinoma della prostata per la struttura Complessa (di seguito S.C.) di Urologia dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, Piazzale Ricchi, 1, come da delibera Nr. 281 del 22.02.2012 per la durata di tre anni;

26-6-14

Parere favorevole



SINCERT

Dr. Remigio C. Puddu
IL DIRETTORE SANITARIO
AOB "Brotzu"

BARD S.p.A.

Via Cina 444
00144 Roma
tel. 06 52 493.1
fax 06 52 95.852
www.cruaid.com

IBARD

CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU E BARD

tra

la **BARD S.p.A.**, con sede legale in Roma (RM), CAP 00144, alla Via Cina n. 444, P.IVA 01911071007, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 07931650589, in persona del suo legale rappresentante, Sig. Claudio Panichelli, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, anche solo "**BARD**"),

e

l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", sita in Cagliari (CA), CAP 09134, in Piazzale Ricchi, 1, P.IVA 02315520920 (di seguito, per brevità, anche solo "**Consulente**"), (BARD e il Consulente, d'ora in poi definiti congiuntamente "**Parti**" e disgiuntamente "**Parte**")

Premesso che

- BARD S.p.A., in quanto facente parte del gruppo statunitense C.R. BARD Inc., quotata alla Borsa di New York, è soggetta alla legge americana, in particolare, alle leggi Sarbanes-Oxley e FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) e, come soggetto di diritto italiano, applica il Decreto Legislativo 231/2001 ed ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo in esso previsto;
- BARD è attiva nel settore della distribuzione e della commercializzazione di dispositivi medici;
- BARD è aggiudicataria della procedura aperta per la fornitura in service di Brachiterapia per il trattamento del carcinoma della prostata per la struttura Complessa (di seguito S.C.) di Urologia dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, Piazzale Ricchi, 1, come da delibera Nr. 281 del 22.02.2012 per la durata di tre anni;

Handwritten signature/initials



SINCERT

sottoporre al trattamento;

b) definizione ed approvazione, in collaborazione con il Fisico Sanitario, del piano di trattamento;

c) infissione dei radioisotopi nella capsula prostatica;

d) valutazione dei parametri dosimetrici, in collaborazione con il Fisico Sanitario, del piano di trattamento eseguito in fase di *post-planning*.

Articolo 3 – Autonomia del Consulente

3.1. Il Consulente svolgerà l'incarico in assoluta autonomia, quale esercizio di libera attività professionale. Il Consulente agirà, dunque, senza alcun vincolo di orario, di luogo o gerarchico e senza che l'espletamento dello stesso comporti il suo inserimento nella struttura organizzativa di BARD, né vincolo di subordinazione alcuno nei confronti di quest'ultima società. Il rapporto sottostante al presente Contratto, pertanto, sarà un rapporto di mera collaborazione professionale ed il Consulente non potrà essere, in alcun modo, considerato dipendente o associato alla BARD.

3.2. L'incarico viene conferito al Consulente senza alcun potere di rappresentanza e senza potere di spendita del nome di BARD. Il Consulente, quindi, non potrà in alcun modo, in nome e per conto di BARD, contrarre obbligazioni d'alcun genere, né agire o rilasciare dichiarazioni e/o diversamente spendere il nome di BARD e ciò ad eccezione al mero riferimento alla collaborazione con BARD nel suo *curriculum* professionale.

Articolo 4 – Obblighi del Consulente

4.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Consulente si impegna:

- a dare esecuzione alle attività di cui al Contratto secondo le modalità e termini quivi indicati;
- a realizzare il Programma con la massima diligenza, correttezza, buona fede e secondo standard di elevata professionalità e qualità;

- ad eseguire le obbligazioni di cui al presente Contratto personalmente, ovvero con il supporto di propri collaboratori, ma sempre con gestione autonoma ed assunzione in proprio del relativo rischio; nonché a garantire il costante rispetto delle vigenti norme relative al trattamento economico e normativo dei propri collaboratori, in particolare quelle relative alle assicurazioni contro gli infortuni ed all'igiene sul lavoro, impegnandosi a manlevare e tenere indenne la BARD da qualsiasi conseguenza negativa dovesse derivare a quest'ultima a seguito della mancata osservanza delle predette norme, nonché da qualsiasi pretesa, ivi inclusa quella indennitaria e/o risarcitoria, dovesse essere avanzata da terzi sia in via giudiziale - in sede civile e/o penale e/o amministrativa -, e sia in via stragiudiziale, e comunque connessa e/o collegata alla violazione delle predette norme;
- a tenere BARD costantemente informata in merito allo svolgimento delle attività di esecuzione del Programma, fornendo alla medesima BARD informazioni complete, accurate e veritiere. In ogni caso, il Consulente fornirà a BARD, nei termini eventualmente assegnati, qualunque informazione o documentazione questa dovesse richiedere relativamente alle attività di esecuzione del Contratto, nonché il resoconto dell'attività svolta unitamente, nel caso di attività di formazione, all'elenco delle presenze attestate con la firma dei partecipanti ed ogni altra documentazione comprovante la corretta realizzazione delle iniziative e delle attività oggetto del Contratto.
BARD avrà facoltà di richiedere tali informazioni o documentazione per tutta la durata del Contratto e nei tre anni successivi all'ultimo pagamento eseguito ai sensi del Contratto;
- a non porre in essere alcuna azione ovvero rilasciare dichiarazioni o fare pubblicazioni che, in qualsiasi modo, possano nuocere alla reputazione di BARD. Il Consulente, comunque, si impegna a ritirare qualsiasi pubblicazione o

ad interrompere qualsiasi attività ritenuta da BARD, a suo insindacabile giudizio, lesiva della propria reputazione e/o dei propri diritti.

Articolo 5 – Obblighi di Bard

5.1. Nei confronti del Consulente, BARD si impegna:

- a fronte del corretto e puntuale adempimento da parte del Consulente alle obbligazioni da questi assunte con il presente Contratto, a versare a quest'ultimo il compenso nella misura e con le modalità previste nel successivo articolo 6;
- a prestare ampia collaborazione onde consentire al Consulente il regolare adempimento delle obbligazioni da questi assunte;
- a trasmettere le informazioni ed i dati che dovessero risultare necessari per la corretta e tempestiva esecuzione del Contratto.

Articolo 6 – Corrispettivo e fatturazione

6.1. La Bard riconosce all'A.O.B. l'importo di Euro 550,00, oltre IVA di legge, per ogni prestazione eseguita.

I corrispettivi di cui sopra, verranno corrisposti alla fine di ogni mese in base alla sommatoria degli interventi effettuati.

Il pagamento verrà eseguito con bonifico bancario sul conto corrente riportato qui di seguito:

IBAN: IT46C 01015 04800 000070188763

SWIFT: SARDIT31100

dietro presentazione della fattura, alla quale dovrà essere allegato il resoconto dei trattamenti nel corso dei quali si è prestata la propria collaborazione e al ricevimento della stessa.

6.2. Il pagamento sarà subordinato alla verifica da parte di BARD dell'effettiva esecuzione della consulenza e dell'esatto adempimento di tutte le eventuali ulteriori ~~obbligazioni ad esso connesse poste a carico del Consulente.~~

Sarà facoltà di BARD sospendere il pagamento della ricevuta nelle more della verifica del corretto adempimento da parte del Consulente delle relative prestazioni ovvero in qualsiasi caso di accertamento di inadempimenti da parte di quest'ultimo

6.3. Le fatture del Consulente dovranno essere intestata a:

BARD S.p.A., Via Cina n. 444, 00144 Roma, P.IVA 01911071007.

Articolo 7 – Durata

7.1. La consulenza e la collaborazione medico-scientifica oggetto del presente contratto avrà decorrenza dal 23 Febbraio 2014 fino al 22 Febbraio 2015.

Articolo 8 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione

8.1. Il Consulente si impegna a non compiere, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, alcun atto o attività che, in qualsiasi modo, possa precludere, limitare o comunque influire negativamente sugli obblighi posti a carico dello stesso Consulente a favore del suo datore di lavoro.

8.2 Il Consulente sarà tenuto:

- a risarcire BARD per qualsiasi danno e/o costo e/o onere che quest'ultima dovrà sopportare in ragione della violazione, da parte del medesimo Consulente, di taluno degli obblighi di cui al presente articolo; ovvero
- a manlevare la stessa BARD da qualsiasi pretesa possa essere avanzata dalle Pubbliche Amministrazioni ovvero da altri terzi in ragione del rapporto di dipendenza esistente con il Consulente.

Articolo 9 – Recesso

9.1. Le Parti avranno facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento; ~~la volontà di recesso dovrà essere comunicata alla Controparte a mezzo di~~ comunicazione raccomandata A.R., ed avrà effetto:

- immediato, in caso di giusta causa;
- dopo 30 giorni, negli altri casi.

9.2. Resta inteso e convenuto tra le Parti che, qualora sia BARD ad avvalersi della facoltà di recesso dal Contratto, saranno dovute da BARD al Consulente esclusivamente le somme eventualmente maturate, e non ancora percepite, in ragione dell'attività prestata fino al momento dell'efficacia del recesso. Nessuna altra somma sarà dovuta al Consulente, neanche a titolo indennitario e/o risarcitorio.

Articolo 10 – Clausola risolutiva espressa

10.1. Fatta salva l'azione generale di inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ., qualora il Consulente non adempia anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli:

art. 4 - Obblighi del Consulente

art. 11 – Rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

art. 12 – FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)

art. 13 – Esclusiva, divieto di concorrenza e riservatezza

art. 15 – Risultati scientifici e Diritti di proprietà intellettuale

BARD avrà la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva qui all'uopo convenuta, a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso il domicilio del Consulente, determinando in tal modo la risoluzione *ipso iure* e con effetto immediato del presente Contratto, sempre fatto salvo il risarcimento del danno conseguente nonché ogni altra azione, sia civile che penale, a tutela dei propri diritti.

Articolo 11 – Rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

11.1. BARD ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del ~~D.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi il relativo~~ Codice Etico ed il Sistema Disciplinare che concorrono a farne parte integrante (di seguito cumulativamente indicati anche come "Modello").

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Collaboratore dichiara espressamente di:

- conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e sue successive modifiche ed integrazioni e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;
- di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente Contratto, del Codice Etico adottato da Bard S.p.A. e reso disponibile ai terzi sul sito internet <http://www.barditalia.it/la-cultura-bard/etica-aziendale.htm> e di impegnarsi di conseguenza a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Codice Etico stesso per tutta la durata del rapporto di cui al presente Contratto e comunque della collaborazione con la Società.

11.2. La Controparte si obbliga, in ogni caso, a comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza di BARD il verificarsi di violazioni, anche potenziali, del Modello.

11.3. La Controparte si obbliga altresì a manlevare e tenere indenne BARD da ogni pregiudizio che dovesse a quest'ultima derivare dalla inosservanza delle prescrizioni del Modello adottato da BARD, riferibile a comportamenti della stessa Controparte.

11.4. La violazione delle prescrizioni del Modello, così come individuate nel Sistema Disciplinare, costituirà inadempimento contrattuale, sanzionato ai sensi del medesimo Sistema Disciplinare e quindi anche con la risoluzione dello Contratto ai sensi dell'articolo 10 che precede.

Articolo 12 - FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)

Il Consulente dichiara, garantisce, stipula e conviene quanto segue, alla data del presente atto ed a tutte le date successive in cui invierà fatture per la prestazione di servizi alla Società:

12.1. Il Consulente ha ottenuto le licenze, è iscritto nei registri ed è in possesso dei requisiti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dalle normative, dalle politiche, dai codici industriali e dalle autorità amministrative richiesti per svolgere la sua attività e, nella misura richiesta dalle leggi applicabili, è in possesso delle licenze ed ha effettuato le registrazioni necessarie o richieste per legge per la fornitura dei servizi contemplati dal presente Contratto;

12.2. Il presente Contratto non è stato stipulato come incentivo, scambio o ricompensa per l'uso, l'acquisto, il noleggio o la prescrizione di prodotti Bard da parte del Consulente e
o per il conseguimento o l'attribuzione di un altro improprio vantaggio a favore della Società.

12.3. Il Consulente non pagherà, prometterà di pagare o autorizzerà il pagamento di somme di denaro né darà, prometterà di dare o autorizzerà l'offerta di oggetti di valore, direttamente o indirettamente, a (A) operatori sanitari, (B) funzionari o dipendenti pubblici o di enti od organismi pubblici, (C) partiti politici o funzionari di partiti politici né a candidati ad incarichi politici né a (C) funzionari o dipendenti di organizzazioni internazionali pubbliche, con la finalità di influenzare eventuali azioni o decisioni di detti funzionari, dipendenti, partiti o candidati o di indurre detti funzionari, dipendenti, partiti o candidati a fare od omettere azioni in violazione dei legittimi obblighi di detti funzionari, dipendenti, partiti o candidati o di procurare un indebito vantaggio per la Società o di indurre detti partiti, funzionari o candidati ad utilizzare la loro influenza presso governi esteri o loro enti per influenzare o forzare atti o decisioni da parte di detti governi od enti o comunque per promuovere gli interessi della Società sotto qualsiasi aspetto;

12.4. Il Consulente sarà in qualsiasi momento vincolato da tutte le leggi e codici industriali applicabili in materia di attività di corruzione o che limitino o vietino ~~comunque di regalare oggetti di valore a funzionari, agenti o dipendenti di qualsiasi~~ governo, partito politico, organizzazione internazionale pubblica o candidati a cariche pubbliche ed operatori sanitari e l'accettazione degli stessi da parte loro e dovrà adempire rigorosamente a dette norme di legge.

12.5. Il Consulente ha informato il suo datore di lavoro e/o le eventuali strutture sanitarie di appartenenza, dell'esistenza della natura e delle clausole del presente Contratto, compreso il compenso da pagare, ed ha ottenuto il consenso del datore e della struttura alla stipula del presente Contratto;

12.6. Le fatture del Consulente dovranno indicare correttamente e precisamente la natura dei servizi forniti ai sensi del presente Contratto;

12.7. Il Consulente dovrà tempestivamente comunicare alla Società il verificarsi di fatti ed eventi che potrebbero destituire di correttezza o rendere non veritiere le singole dichiarazioni, garanzie e pattuizioni di cui al presente articolo;

12.8. Indipendentemente da eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente Contratto, la Società potrà, oltre a porre in atto altri rimedi, risolvere con decorrenza immediata il presente Contratto qualora dovesse ricevere informazioni che a suo parere costituiscano ragionevolmente una prova della violazione da parte del Consulente di qualsiasi dichiarazione, garanzia o pattuizione contemplati dal presente articolo. In caso di risoluzione come dianzi contemplato, la Società non sarà tenuta a corrispondere al Consulente commissioni, rimborsi o altri compensi per i servizi prestati ai sensi del presente Contratto, anche per quelli pregressi, e il Consulente dovrà manlevare e tenere indenne la Società da ogni e qualsiasi perdita, costo, pretesa o danno di terzi derivanti dalla violazione del presente articolo e dalla risoluzione del presente Contratto ad opera della Società.

Articolo 13 – Esclusiva, divieto di concorrenza e riservatezza

13.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente incarico è conferito senza vincolo di esclusiva e che, pertanto, il Consulente potrà svolgere la sua attività a favore di qualsiasi altro terzo.

13.2. Fermo quanto sopra, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Consulente si obbliga a non compiere a favore di altri committenti alcuna attività che, in qualsiasi modo, possa porsi in concorrenza con quella esercitata da BARD.

13.3. Il Consulente garantisce altresì che qualsiasi informazione e/o documento relativo al presente Contratto ovvero, in qualsiasi modo, afferente all'incarico, non sarà dallo stesso e da qualsiasi altra persona coinvolta nell'esecuzione del Contratto, comunicato a terzi senza il previo consenso scritto di BARD ovvero utilizzato per alcun fine, se non quello previsto dal presente Contratto. In ogni caso, il Consulente non potrà mantenere alcuna copia della documentazione ricevuta da BARD ai fini dell'espletamento del presente incarico.

Il Consulente sarà tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui al presente punto dalla data di sottoscrizione del presente Contratto sino al decorso del terzo anno successivo alla cessazione dall'efficacia del Contratto.

Il Consulente sarà responsabile nei confronti di BARD per qualsiasi danno quest'ultima dovesse patire in ragione del mancato rispetto da parte del medesimo Consulente degli obblighi di riservatezza di cui al presente punto.

Ai fini del presente Contratto, per "informazione" s'intende anche qualsiasi notizia, scritta od orale, di carattere generale o tecnico, ovvero qualsiasi altro tipo di dato relativo alla Committente e/o ai prodotti di BARD di cui il Consulente in qualunque modo sia venuto a conoscenza e/o in possesso nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

Articolo 14 – Divieto di Cessione

14.1. E' fatto espresso divieto alle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto e/o i crediti da esso derivanti.

Articolo 15 – Risultati scientifici e diritti di proprietà intellettuale

15.1. Le Parti convengono che BARD resterà unica titolare di tutti i risultati scientifici in qualsiasi modo conseguenti all'esecuzione dell'incarico e potrà liberamente utilizzarli.

15.2. BARD resterà inoltre unica titolare dei diritti di utilizzazione economica, relativi a invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità, marchi, informazioni riservate, idee comunque giuridicamente qualificabili, brevettabili/registrabili o meno, dal Consulente concepiti, inventati, prodotti o realizzati, relativamente all'esecuzione del Programma o, comunque, in qualsiasi modo afferenti alle informazioni, ai materiali, ai dispositivi, ai processi, ai prodotti di BARD utilizzati nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto. ovvero di quelli di cui il Consulente sia venuto a conoscenza in occasione della realizzazione del Programma. BARD avrà pertanto il diritto di chiedere a proprio nome la loro brevettazione o registrazione.

15.3. Le Parti espressamente convengono che il Consulente non potrà avere alcunché a pretendere a qualsiasi titolo, ivi incluso quello indennitario e/o risarcitorio, per quanto stabilito ai precedenti punti 14.1. e 14.2.

15.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutto il materiale, i documenti, gli elaborati ed i dati predisposti dal Consulente e/o a questo consegnati nell'ambito della realizzazione del Programma dovranno essere riconsegnati a BARD al termine dello stesso e rimarranno di esclusiva proprietà e disponibilità di quest'ultima.

15.5. Alla scadenza del presente Contratto, il Consulente non potrà vantare alcun diritto, ivi inclusi quelli di proprietà e/o di riproduzione e/o di diffusione e/o di utilizzo, sui marchi e/o brevetti e/o processi e/o sui segni distintivi e/o sui materiali di proprietà di BARD.

Tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente Contratto ed in contrasto con lo stesso, si intende superata.

~~18.2. Eventuali tolleranze di una delle Parti di comportamenti che siano in violazione di~~
quanto previsto dal presente Contratto non costituiscono rinuncia ai relativi diritti che spettano a tale parte in base ad esso.

18.3. Per tutto quello non espressamente previsto dal presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile e quelle previste dal capitolato di appalto, in quanto applicabili.

Articolo 19 – Legislazione applicabile e foro competente


19.1. Il presente Contratto è regolamentato dalla legge italiana. Tutte le controversie, che dovessero insorgere in relazione ad esso, ivi incluse quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del Contratto stesso, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

Roma, 27/01/2014

BARD S.p.A.

Amministratore Delegato

Claudio Panichelli




Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod.civ. si dichiara di aver attentamente esaminato ed approvato il contenuto e si approvano, pertanto, specificatamente i seguenti punti: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19.

A.O.B.

Direttore Generale

Antonio Garau



A.O.B.

Direttore Generale

Antonio Garau

